



Corte di Appello
di Caltanissetta
e
Procura Generale



Tribunale Civile
di Caltanissetta
e
Procura della
Repubblica



Tribunale per
i Minorenni
di Caltanissetta
e
Procura presso
i Minorenni



PROTOCOLLO SUL CURATORE SPECIALE DEL MINORE



Il presente documento è rivolto al patrocinante Avvocato nominato Curatore Speciale nei procedimenti in materia di famiglia e minorile, affinché assista il minore in tutti quei casi in cui i genitori, o chi ne ha la responsabilità, non lo tutelino adeguatamente a causa di un conflitto d'interessi.

Nei processi in cui è coinvolto il minore, il curatore speciale rappresenta giudizialmente il minore con il precipuo fine di perseguire il miglior interesse dello stesso, tutelandone la posizione.

Le parti convengono che

1- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, si impegna a predisporre annualmente entro il primo Febbraio di ogni anno, un elenco da inviare all'Autorità Giudiziaria contenente i nominativi degli Avvocati disponibili ad assumere il ruolo di Curatore Speciale del minore e di Avvocato del minore.

2- L'Autorità Giudiziaria, in tutti i casi in cui la legge prevede la nomina di un Curatore Speciale, ove laddove ravvisi un conflitto di interessi tra genitori e minore e

ove scelga un Avvocato, avrà cura di nominare un professionista inserito nel presente elenco, che assumerà la difesa del minore per stare in giudizio

3- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, subordina l'iscrizione degli avvocati al suddetto elenco dei *curatori speciali del minore* al possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti all'Albo degli Avvocati da 5 anni;
- oppure in alternativa aver maturato una comprovata esperienza in diritto familiare e minorile, documentabile attraverso gli atti che fanno riferimento al patrocinio di almeno dieci cause in materia;
- aver frequentato un corso specifico organizzato dal COA in diritto di famiglia e/o minorile o l'aver frequentato un corso relativo alla condizione del minore nel processo o l'aver frequentato una scuola di alta formazione in diritto di famiglia e delle persone e in diritto minorile;
- non essere stati raggiunti da sanzioni disciplinari;
- aver adempiuto regolarmente agli obblighi formativi nel biennio precedente alla richiesta d'iscrizione;

Le domande di inserimento dovranno pervenire al COA entro il 30 dicembre di ogni anno e l'elenco definitivo sarà trasmesso al Presidente del Tribunale entro il mese successivo.

4- Il Curatore Speciale non dovrà essere coinvolto in rapporti personali, o aver prestato il proprio mandato difensivo in favore di un soggetto appartenente al nucleo familiare del minore da lui rappresentato;

Le stesse disposizioni si applicano agli avvocati che siano membri di associazione professionale o che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art.24 CdF);

5- Applicazione delle disposizioni di cui all'art.51 c.p.c.

5.1- l'Avvocato che accetti la nomina a curatore speciale avrà cura di accettare l'incarico solo se in grado di assolverlo tempestivamente e con competenza, in conformità dell'art.3.1.3 del Codice Deontologico Europeo;

5.2- Il Curatore Speciale manterrà la propria indipendenza nei confronti delle parti coinvolte nel procedimento, così come con gli operatori dei Servizi Socio Sanitari ed al contempo si farà carico di assumere tutte le informazioni dai genitori o dai loro difensori, dal tutore se nominato, dagli enti preposti alle cure e alla tutela del minore, necessarie per il migliore espletamento dell'incarico;

5.3- Il Curatore Speciale se "Avvocato" potrà costituirsi tempestivamente ex art.86 c.p.c. nel procedimento che riguarda il minore e partecipare personalmente alle udienze e partecipare personalmente alla audizione del minore; il Curatore Speciale

se Avvocato e costituito ritualmente svolgerà il ruolo di difensore tecnico nell'ambito del procedimento che coinvolge il minore;

5.4- Il Curatore Speciale del minore si adopererà affinché i colloqui con il minore avvengano con modalità adeguate in relazione all'età, alle condizioni psicofisiche del minore anche avvalendosi, se del caso, dell'opera di uno psicologo o dell'eventuale A.S., se già presente nel procedimento per incarico dell'A.G. e che avrà in carico il minore, o del tutore se nominato e, nel caso in cui è in corso una consulenza tecnica, anche dal suo perito di parte;

5.5- Il Curatore Speciale concorderà con gli operatori anzidetti, se già presenti nel procedimento, le modalità dell'incontro che si svolgerà, ove possibile anche presso il proprio studio professionale;

5.6- Il Curatore Speciale dovrà spiegare al minore in relazione alla sua capacità di discernimento, le ragioni della nomina, il tipo di procedimento nel quale il minore è coinvolto e quindi comprendere la volontà e le aspettative del minore medesimo, fornendogli informazioni sull'esito della procedura che lo riguarda;

5.7- Il Curatore Speciale dovrà spiegare al minore che le decisioni assunte dall'A.G. potrebbero non coincidere con le sue aspettative;

6- L'avvocato che avanza domanda per l'inserimento del proprio nominativo nel suddetto elenco dei Curatori Speciali dà la propria disponibilità ad esser nominato dall'A.G. anche quale tutore del minore.

Con l'auspicio che le indicazioni contenute nel presente documento siano osservate, anche laddove sussista il cumulo di funzioni di curatore speciale e di avvocato del minore.

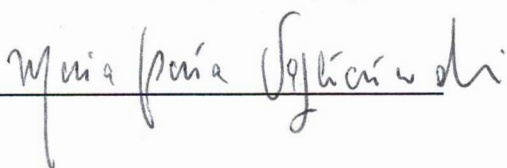
Fonti:

- *Codice Deontologico Forense* aggiornato con le modifiche apportate dal CNF nella seduta del 23 febbraio 2018;
- *Codice Deontologico degli Avvocati Europei* del 28 ottobre 1988, da ultimo modificato nella sessione plenaria tenutasi ad Oporto il 19 maggio 2006.
- *Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore* adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010.

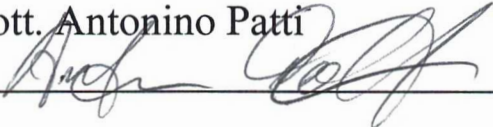
Caltanissetta 06.12.2022

Presidente della Corte di Appello
di Caltanissetta

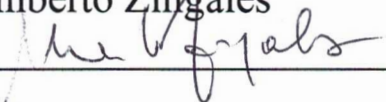
Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi



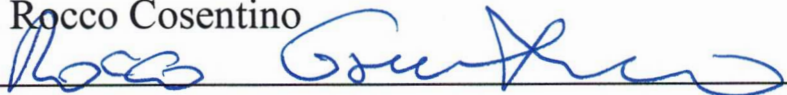
Procuratore Generale ff.
presso la Corte di Appello di Caltanissetta
dott. Antonino Patti



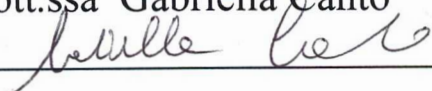
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
dott. Umberto Zingales



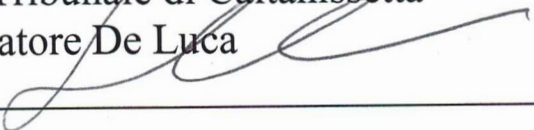
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta
dott. Rocco Cosentino



Presidente ff. del Tribunale di Caltanissetta
dott.ssa Gabriella Canto

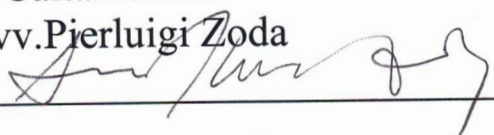


Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta
dott. Salvatore De Luca

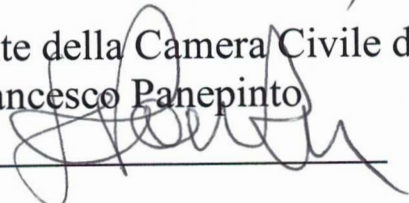


Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Caltanissetta

Avv. Pierluigi Zoda



Presidente della Camera Civile di Caltanissetta
Avv. Francesco Panepinto



AIAF sez. di Caltanissetta

Presidente AIAF Sicilia

Avv. Gabriella Rossana Lomonaco

